



COMUNE DI GENOVA

Relazione Tecnica

Verifica dell'esclusione dalle procedure di Valutazione Ambientale inerente l'Approvazione dello Studio Organico d'Insieme dell'Arco costiero di conservazione "Fronte mare di Pegli" e contestuale aggiornamento del PUC ai sensi dell'art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i.

La natura giuridica dello Studio Organico d'Insieme:

Il SOI è stato introdotto dal Piano Territoriale di Coordinamento paesistico della Regione che lo ha definito all'art. 32 bis delle sue norme e assume validità nell'ambito della applicazione della disciplina paesistica di livello puntuale del PUC. Inoltre è opportuno precisare che, in ossequio all'interpretazione che la stessa Regione, unitamente alla Soprintendenza, ha fornito con il "Documento congiunto per l'interpretazione e l'applicazione delle norme del PTCP", tale studio "deve essere propedeutico al progetto e non costituirne una prova di correttezza o giustificazione o, peggio ancora, un mero adempimento formale". Scopo del SOI, in questo senso, è quello di argomentare e di rappresentare in modo adeguato le motivazioni e – soprattutto – gli effetti sullo spazio urbano che il nuovo schema di orientamento introduce. La Regione, nel citato documento congiunto, prevede per la redazione del SOI l'espletamento di una serie di analisi del contesto circostante l'area di intervento, estese per un intorno orientativo di 250 mt., analisi che, rapportate all'entità e alla natura degli interventi, dovrebbero, in sostanza, costituire una sorta di "Disciplina di livello puntuale" mirata a sostenere le ragioni di compatibilità degli interventi (il documento congiunto rimanda espressamente agli "Indirizzi esplicativi e applicativi della normativa del PTCP" emanati dalla Regione con DCR 78/94). Nel nostro caso, essendo lo Strumento Urbanistico Generale dotato di Livello Paesaggistico Puntuale e di correlata Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale con specifiche schede di analisi e disciplina, lo Studio Organico d'Insieme dell'Arco costiero di conservazione "Fronte mare di Pegli", come elaborato, è **preordinato a garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici**, quindi non può rientrare nella fattispecie dei "piani e programmi" o progetti urbanistici operativi (PUO), nonché tra gli schemi di organizzazione/assetto urbanistico (SOU/SAU) che siano assimilabili a piani urbanistici attuativi, in quanto il SOI, per sua natura è uno "Studio" che per definizione non può variare le previsioni pianificatorie, ma è preordinato (art. 32bis Norme di Attuazione PTCP) a garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in evidenza dalla documentazione complessiva del Piano, attraverso la valutazione dell'intervento distintamente sotto i seguenti profili:

- a) dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento;
- b) delle interferenze con le visuali panoramiche e dell'impatto con i valori paesaggistici;
- c) delle connessioni con l'intorno immediato.

I contenuti del SOI

Il SOI dell'Arco Costiero di conservazione "Fronte Mare di Pegli", come predisposto dagli uffici comunali, è conforme alle norme della disciplina degli interventi sulla costa con l'obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione del litorale di Pegli e secondo quanto indicato nelle Norme di conformità, Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del Piano Urbanistico Comunale vigente con particolare riguardo a quelli posti in evidenza dalla specifica scheda di Piano, con lo scopo di:

- Verificare l'assetto della fascia del litorale studiando i rapporti con il progetto di salvaguardia del litorale;
- Confermare l'utilizzo balneare e per il tempo libero della costa;



COMUNE DI GENOVA

- Garantire la visibilità del mare dai percorsi pubblici;
- Assicurare la fruibilità pedonale delle spiagge;
- Riconoscere alle attività sul litorale un'importante funzione sociale e di aggregazione per le diverse fasce di età;
- Definire il grado di valore paesaggistico del litorale;
- Indicare i criteri guida di orientamento per la riqualificazione;

Lo Studio Organico d'Insieme (SOI) dell'Arco Costiero di conservazione "Fronte Mare di Pegli" ha come ambito di riferimento il tratto di litorale, che si estende dal Capo Risveglio fino alla foce del torrente Varenna, delimitato verso ovest dalla scogliera artificiale posta a rinforzo della linea ferroviaria, al termine di via Zaccaria, mentre ad est confina con la spiaggia di Multedo chiusa dal molo occidentale del Porto Petroli, secondo quanto indicato nel PUC vigente, ricercando, nello specifico, il riordino delle strutture sull'arenile, la ricostituzione dell'accessibilità pubblica della battigia, la continuità della passeggiata a mare e sua estensione a ponente, la protezione degli arenili.

La qualificazione dell'aggiornamento del PUC

Considerato che il SOI, come descritto, sostituisce le previsioni pianificatorie contenute nel Progetto Unitario per la riqualificazione del litorale di Pegli, approvato con D.G.C. n. 126/2009, in quanto detto atto è ormai obsoleto in riferimento alla gestione degli interventi ed in quanto alcune indicazioni non trovano più l'interesse pubblico originario e non sono sempre perfettamente coerenti con la nuova disciplina introdotta dal PUC.

Pertanto l'approvazione dello Studio Organico d'Insieme, in sostituzione del citato Progetto Unitario, comporta un aggiornamento della corrispondente scheda dell'Arco costiero di Conservazione "Fronte mare di Pegli" delle Norme di conformità, Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del Piano Urbanistico Comunale (pag. 115 e seg.) in cui è riportato il riferimento al Progetto unitario esteso all'intero arco costiero per la riqualificazione del litorale di Pegli D.G.C. 126/2009; la modifica consiste nella mera sostituzione di tale richiamo all'interno della scheda, con l'inserimento del riferimento allo Studio Organico d'Insieme oggetto di approvazione.

Valutato che la Legge Urbanistica Regionale non riporta indicazioni circa modifiche d'ufficio al PUC in funzione di atti approvati, che è necessario e opportuno inserire in particolari schede di ambito, la modifica descritta non può che essere ascrivibile agli aggiornamenti del PUC, di cui l'art. 43 della l.r. n. 36/1997 e s.m.i., in quanto non incidente sulla descrizione fondativa e sugli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS e sugli obiettivi del PUC e coerente con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e, **in quanto tale, non rientrante nel campo di applicazione della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;**

Considerato inoltre che l'aggiornamento prefigurato non interessa aree inondabili, non interessa aree con suscettività al dissesto alta e molto alta, non interessa siti areali e puntuali di zone umide, non interessa aree carsiche, non interessa elementi di connessione ecologica della Rete Ecologica Ligure, non interessa zona di tutela assoluta (10 m) e zona di rispetto (200 m) dei punti di captazione delle acque superficiali e sotterranee ad uso idropotabile (ex Art.94 c.3, 4 e 5 del Dlgs 152/06 e sommi), non interessa acquiferi individuati nel Piano Tutela delle Acque, non interessa aree protette nazionali e regionali e aree a rischio archeologico, non sottende varianti al PTCP relative ai regimi di conservazione ed ai regimi ANI-MA, IS-MA satura, IS-MA CPA e IS-MA, non comporta incremento del carico insediativo, non comporta localizzazioni residenziali e/o acusticamente sensibili all'interno delle fasce di pertinenza acustica A (100m) per le infrastrutture ferroviarie (D.P.R. 459/98) e autostradali (D.P.R. 142/2004), ovvero peggioramento della qualità acustica in aree limitrofe a zone in classe III e inferiori,



COMUNE DI GENOVA

non comporta l'introduzione di nuove fonti di inquinamento atmosferico, da intendersi per emissione diretta (individuabili dalla necessità di autorizzazione) ovvero per emissione da traffico indotto (grandi attrattori quali concentrazioni di spazi commerciali o di terziario avanzato, ospedali, grandi strutture sportive, etc.).

In considerazione di quanto evidenziato circa la portata dell'aggiornamento al PUC, verificata anche la non sussistenza delle criticità sopra esposte, ai sensi della L.R. n. 32/2012 e per gli effetti della delibera della Giunta Regionale n. 223 del 28/02/2014 "Art. 17 L.R. n. 32/2012 in materia di VAS. Aggiornamento degli indirizzi applicativi. Sostituzione della D.G.R. n. 331/2013", **l'aggiornamento proposto risulta escluso dalle procedure di Valutazione Ambientale**, in quanto non rientra nelle casistiche contenute nella Delibera Giunta Regionale n. 223 del 28/2/2014 applicativa della legge regionale 10.08.2012 n. 32 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)".

Pertanto, per quanto sopra, l'aggiornamento al PUC in argomento **non deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità** così come previsto dalla L.R. 32/2012 e dal D. Leg.vo 152/2006.

Genova, 18 febbraio 2016

Il Funzionario

arch. Maurizio Sinigaglia

Il Dirigente Responsabile
Settore Urbanistica

arch. Ferdinando De Fornari